

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 4 luglio 2002,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, D'Ippolito Dr. Adelchi,  
Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:  
Metitieri Dr. Antonio.

**1 - APPELLO DELL' U.S. JERAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 DEL SIG. CASSANI FRANCO E DELL'AMMENDA DI € 624,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43/C del 23.5.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Jeraghesse di Jerago (Varese) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

**2 - APPELLO DELL'A.C. S. ERMETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE S. VITese/RIVAZZURRA DEL 18.9.2001 E RIMINI UNITED/RIVAZZURRA DEL 30.9.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del 30.5.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 2, l'appello come sopra proposto dall'A.C. S. Ermete di S. Ermete (Rimini) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

**3 – APPELLO DELL' A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL SUO RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 43 del 2.5.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 2, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

**4 – APPELLO DELL'U.S. GHILARZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 22 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA AL 15.9.2002 AL CALCIATORE CARBONI CHRISTIAN, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Ghilarza Calcio di Ghilarza (Oristano), riduce la penalizzazione a n. 11 punti nella classifica del campionato in corso. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.

.....

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, D'Ippolito Dr. Adelchi, Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**5 – APPELLO DEL G.S. CLUB ITALIA FRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB ITALIA FRATTESE/REAL GRUMESE “I BORBONI” DEL 20.4.2002** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 64 del 30.5.2002)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Club Italia Frattese di Frattamaggiore (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

**6 – APPELLO DEL CALCIATORE MONTUORI MICHELE AVVERSO LA REVOCA DELLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ – EX ART. 109 N.O.I.F. – DALL'A.C. VERGINE DEI PINI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D Riunione del 24.1.2002)**

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Montuosi Michele ed ordina incamerarsi la tassa versata.

-----

**7 – RICORSO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.1.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI VITO, TESSERATO PER LA POL. AVIS S. MAURO FORTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 39 del 30.5.2002)**

La C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vice Presidente Vicario, fissa la squalifica inflitta al calciatore al 6.1.2005. Dispone restituirsi la tassa versata.

-----

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 5 luglio 2002**

IL SEGRETARIO  
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro